
**UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI
SAVONA**

Sezione Imprenditori Edili – ANCE Savona

**FeNEAL-UIL - FILCA-CISL - FILLEA-CGIL
DI SAVONA**

**CONTRATTO COLLETTIVO DI
LAVORO**

per i dipendenti da Imprese Edili ed
affini

**Integrativo del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
19 aprile 2010**

25 agosto 2011

REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

Addì, 25 agosto 2011

T r a

la Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona, aderente all'ANCE, rappresentata dal Presidente della Sezione geom. Elio Guglielmelli e dai componenti la Delegazione Sindacale, dott. Maurizio Bagnasco, dott.ssa Gabriella Defilippi, arch. Alberto Formento, ing. Gianfranco Gaiotti, ing. Roberto Marson, dott. Giorgio Sacchi,

assistita dall'Unione Industriali in persona del Dott. Dario Amoretti;

e

la Federazione Nazionale Edili, Affini del Legno FeNEAL-UIL, Sindacato territoriale di Savona, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Signor Francesco Balato, assistito da una delegazione di lavoratori composta dai Signori Franco Addis, Alessandro Balato, Pasquale Belcastro, Maurizio Balloi, Roberto Carozzo, Angelo D'Agostino, Salvatore Ferraro, Salvatore Ferrara, Adriano Idini, Mario Molinari, Aldo Ronca, Mauro Rubino, Massimo Spinelli e Giuseppe Tropiano, nonché dalla Segreteria Regionale rappresentata dal Segretario Generale sig. Francesco Balato;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini FILCA-CISL, Sindacato territoriale di Savona, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Geom. Luca Vosilla e dai componenti di segreteria Signori Pietro Amodei e Calogero Ferrara, delegati sigg.ri Luciana Mammana, Luigi Mario Pescio, Sandro Caprio, Salvatore Tauli, Gaspare Napoli, Michele Pietraroia, Michele Punturiero, Astrit Alibesi, Hicham Jaouhari, Salvatore Tripoli, Vincenzo Maruca, Aurelio Ferrara, Lucas Giorgio Citro, Secondo Macchione e Luca Sarzi;

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini FILLEA-CGIL, Sindacato territoriale di Savona, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Signor Andrea Luvà e dai componenti del Direttivo, Signori Mauro Matteucci, Stefania Cavallero, Marco Burrari, Maurizio Rugiero, Cosimo Fischietti, Gamal Ballouz, Lahbib Tair, Raffaele Tixon, Elena Borsetti, Khattab Nourredine, Antonino Raffa;

viene stipulato il presente Accordo Provinciale, Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini stipulato in Roma il 19 aprile 2010, da valere per tutto il territorio della Provincia di Savona, per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nel C.C.N.L. 19 aprile 2010 e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale od artigianale delle imprese stesse.

Premessa

Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di assumere iniziative per favorire lo sviluppo del settore, al fine di garantire la massima occupazione, il miglioramento dell'attività produttiva e della qualità del lavoro in edilizia e il rispetto delle regole.

Ritengono necessario operare, attraverso corrette relazioni sindacali, per conferire maggiore qualità al settore, con riferimento alle condizioni di lavoro e alle iniziative volte a contrastare le forme di concorrenza sleale tra le imprese. Si conviene, a questo fine, sull'esigenza di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione per l'adozione di provvedimenti intesi a diffondere la **cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto dei diritti delle imprese e dei lavoratori.**

Le Parti riconoscono che l'attuale situazione evolutiva del settore non è sufficientemente accompagnata da una crescita della regolarità, mantenendosi ancora rilevante il fenomeno del lavoro abusivo e irregolare, caratterizzato dal ricorso all'evasione e all'elusione contributiva e fiscale, e dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza, pregiudizievole sia per le condizioni di lavoro dei dipendenti, sia per le imprese che, operando nel rispetto delle norme, subiscono condizioni di concorrenza sleale, con le conseguenti distorsioni del mercato.

Si riconosce che è necessario operare per il consolidamento e lo sviluppo della struttura

imprenditoriale attraverso la qualità dei modelli organizzativi e produttivi e l'adozione delle forme di flessibilità regolate dai contratti e dagli accordi collettivi nazionali in materia; attraverso, inoltre, il perseguimento della regolarità contrattuale e delle pertinenti verifiche di congruità, per **favorire una competizione fondata sulla capacità organizzativa e sulla professionalità**, e non solo sui minori costi, riconducendo tutto il settore all'osservanza delle normative di legge e contrattuali.

A questo fine riconoscono l'opportunità di dare piena attuazione alle regole fondative dei rapporti tra la Cassa Edile e le imprese esecutrici di opere pubbliche e private.

Le Parti riaffermano il loro impegno a combattere, attraverso strumenti adeguati, i gravissimi effetti devianti del lavoro irregolare, economicamente svantaggiosi per le imprese regolari e pregiudizievoli per l'esercizio e la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza personale.

Nella consapevolezza della maggior difficoltà nel perseguire efficaci azioni di controllo sul fenomeno del lavoro irregolare nel campo dei lavori commissionati da privati, le Parti riconoscono la necessità di un'azione congiunta nei confronti degli Enti locali competenti affinché, unitamente alla Denuncia di Inizio Attività o a quella di Inizio Lavori conseguente al rilascio di Permesso di costruire, il committente rispetti l'obbligo di indicare gli estremi dell'impresa esecutrice, corredati dalla certificazione di regolarità contributiva e dalla dichiarazione di osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di

Lavoro di settore e dell'Accordo Integrativo Territoriale.

Le Parti, al fine di incidere in maniera efficace sulle condizioni di svolgimento dei lavori pubblici e privati, ritengono necessario perseguire l'obiettivo della **semplificazione delle procedure** alle quali soggiacciono le imprese in fase di aggiudicazione e realizzazione dei lavori pubblici e privati e favorire in tal modo una competizione fondata sulla qualità organizzativa, gestionale e progettuale del cantiere, nonché sul rigoroso rispetto delle normative contrattuali, previdenziali e di igiene e sicurezza del lavoro.

Auspicano a tale proposito l'adozione, ove possibile, della **procedura di gara cosiddetta "a punteggio"**.

Le Parti, in armonia con gli orientamenti di livello nazionale, auspicano e favoriscono un maggior coordinamento degli Enti Paritetici a livello regionale al fine di renderne sempre più omogeneo l'operato, nella consapevolezza dell'importanza crescente che questi rivestono per il settore edile.

Le Parti si impegnano, inoltre, a dare sostegno ad efficaci proposte di legge per la disciplina di **accesso all'attività edilizia**, con la previsione e la valutazione di parametri qualitativi che garantiscano il possesso delle necessarie capacità imprenditoriali.

Considerato il numero crescente, anche nella provincia di Savona, di **lavoratori immigrati** operanti nel settore edile, le Parti concordano sull'esigenza di prevedere politiche contrattuali adeguate, anche attraverso il pieno coinvolgimento degli Enti bilaterali di settore.

Concordano pertanto sulla necessità di applicare una gestione delle ferie secondo quanto previsto dal C.C.N.L., per favorire il ritorno alle famiglie nei Paesi di origine, prevedendo periodi feriali più lunghi (e comunque entro i limiti contrattualmente previsti) in caso di esigenze documentate di viaggi verso il Paese di provenienza, usufruendo altresì dei permessi retribuiti e non retribuiti.

Per quanto riguarda la disciplina dei congedi parentali di cui alla Legge n° 53/2000 ed al Testo Unico n° 151/2001 le Parti si impegnano a promuovere presso le imprese ed i lavoratori la più completa informativa volta a consentire anche nel settore edile la puntuale applicazione della disciplina stessa, con particolare riferimento al diritto ai tre giorni di permesso retribuito in caso di decesso di un familiare, nei termini stabiliti dalla legge.

Le Parti, infine, si impegnano a promuovere presso le Pubbliche Amministrazioni, i professionisti e le imprese l'utilizzo di materiali ecocompatibili, nel rispetto dell'ambiente e della qualità dell'abitare.

Art. 1 **Qualifiche**

Restano confermate le declaratorie e le classifiche di cui all'art. 77 del C.C.N.L., con l'aggiunta dei seguenti lavori nell'esempio relativo al muratore classificato tra gli operai specializzati: "posa delle ardesie sui tetti e nelle facciate, posa in opera dei marmi all'interno ed all'esterno e sempre che abbia la capacità di eseguire i lavori di cui sopra, anche se

esegue murature e posa in opera di infissi, lavori di riquadratura, facciate, rivestimenti interni".

In caso di contestazione circa il mancato riconoscimento delle classifiche ai lavoratori interessati, entro cinque giorni dalla richiesta si esperirà in sede aziendale il tentativo di conciliazione.

Art. 2

Orario di lavoro

Per i lavori nei quali le stazioni appaltanti pubbliche o private per importi superiori a 1 milione di Euro, richiedano per le caratteristiche dell'opera regimi diversificati di lavoro, le Parti si attiveranno comunemente per l'apertura preventiva di un tavolo tra le imprese, le parti sociali e i committenti, al fine di concordare:

- regimi d'orario di cantiere e durata;
- condizioni di organizzazione del lavoro;
- condizioni di sicurezza;
- costi aggiuntivi;
- verifica della compatibilità delle lavorazioni e degli orari nell'ambito urbano.

Per ottimizzare i livelli occupazionali e qualora lo richiedano particolari esigenze tecniche e produttive, possono essere adottati regimi di ripartizione di orari diversi dalla ripartizione su cinque giorni settimanali del normale orario di lavoro, come previsto dall'art. 5 del C.C.N.L., con preavviso di

almeno ventiquattrore ai lavoratori interessati e alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il termine del preavviso può essere anche inferiore in casi eccezionali o di particolare gravità. La flessibilità di cui sopra può essere attuata sia mediante l'articolazione su turni che realizzando la programmazione dei calendari annui.

Art. 3

EVR – Elemento Variabile della Retribuzione

L'Elemento Variabile della Retribuzione, introdotto dall'art. 12 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 in sostituzione dell' EET Elemento Economico Territoriale, quale **premio variabile** correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, **avrà un tetto determinato nella misura del 6%**, come da contratto nazionale, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1 gennaio 2010, sarà riconosciuto a consuntivo e erogato su quote mensili a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.

Secondo quanto introdotto dall'art. 38 del C.C.N.L. 19 aprile 2010, ai fini della riconoscibilità o meno dell'erogazione e della sua eventuale diversa quantità, entro il mese di novembre di ogni anno **le Parti Sociali si incontreranno per determinare la misura dell'EVR a valere per l'anno successivo**, mediante una valutazione effettuata sui seguenti cinque indicatori:

- **numero dei lavoratori** iscritti alla Cassa Edile di Savona;

- **monte salari** denunciato in Cassa Edile;
- **ore denunciate** alla Cassa Edile, al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro;
- **valore aggiunto del settore delle costruzioni** pubblicato a livello provinciale dall'ISTAT;
- **andamento DURC positivi emessi dalla Cassa Edile di Savona.**

Dell'esito di tale verifica, le Parti Sociali, per il tramite della Cassa Edile, con apposita tabella riepilogativa dei valori mensili per l'anno di riferimento, provvederanno a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo **calcolo a livello aziendale**.

Per quanto riguarda il calcolo a livello aziendale, anche il parametro delle ore lavorate è inteso al netto delle ore integrate.

Le imprese che intendono avvalersi della norma contrattuale prevista per le particolari situazioni di difficoltà, dovranno inviare comunicazione autocertificata corredata della documentazione relativa al mancato raggiungimento di uno o due parametri contrattualmente previsti, ad ANCE Savona - Sezione Edili dell'Unione Industriali di Savona, alla Cassa Edile di Savona e alle RSU o RSA se costituite. Le Parti procederanno alla verifica, redigendo specifico verbale.

Art. 4

Indennità di reperibilità settimanale

Le Parti concordano che per le particolari lavorazioni che prevedono per contratto la reperibilità e in particolare per lo sgombero neve e per le manutenzioni, è istituita e riconosciuta una indennità determinata come segue:

- ai lavoratori soggetti a reperibilità settimanale dalle ore 00.00 del lunedì alle ore 24.00 della domenica è riconosciuta la somma settimanale di **euro 45** lordi oltre alla paga prevista dal contratto per le ore effettivamente lavorate. Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segua alcuna chiamata;
- è obbligo dei committenti, per non violare i dettati di legge, prevedere all'interno dei propri capitolati e voci di prezzo l'indennità di cui sopra che, come per le parti di costo del personale per i lavori in economia, non è in alcun caso soggetta a ribasso d'asta, violandosi altrimenti le norme imperative di legge in materia di minimi contrattuali.

Le Parti concordano di effettuare ogni necessaria azione e denuncia degli enti committenti che assoggettino a ribasso elementi imperativamente e contrattualmente inderogabili come il costo del personale.

Art. 5

Indennità per lavori marittimi

Vengono confermate le seguenti indennità:

- a) indennità al personale imbarcato su natanti con o senza motore per lavori fuori bordo, eseguiti oltre un miglio marino dalla bocca del porto stesso per le ore di effettivo lavoro: 10%;
- b) rischio mine per i lavori fuori dal porto alla distanza dalla bocca del porto di mezzo miglio marino, per le ore di effettivo lavoro: 12%;
- c) al personale imbarcato su natanti, durante il trasferimento da un porto all'altro e che non sia posto in ruolo su disposizione del codice marittimo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento o la maggiorazione del 15% sulla retribuzione globale limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.

Le indennità di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili in caso di lavoro eseguito oltre un miglio dalla bocca del porto.

Le indennità di cui ai punti b) e c) sono cumulabili in caso di trasferimento.

Agli operai che si trovano su natanti viene retribuita come lavorativa anche l'eventuale ora di riposo se trascorsa sul natante per motivi di servizio.

Le indennità percentuali di cui alle lettere a) e b) sono da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l'E.D.R.

Per i lavori sotto acqua vale quanto previsto all'art. 20 Gruppo D, secondo comma del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Art. 6 **Indennità di disagio**

E' confermata una indennità di disagio per i lavoratori addetti **all'imbrigliamento delle pareti rocciose** nella misura del 22% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004., compreso l'E.D.R..

E' prevista inoltre una indennità di disagio per i lavoratori addetti ai lavori di posa in opera, rifacimento e manutenzione del **manto stradale** nella misura del 3,3% sugli elementi di cui sopra.

Tale indennità è estesa ai lavoratori addetti alla **lavorazione del bitume** presso l'impianto.

Le Parti concordano che le indennità per il personale addetto a **lavori in galleria** di cui all'art. 20 Gruppo B, lettere a), b) e c) del vigente C.C.N.L. sono determinate nei valori massimi in esso stabiliti (46%, 26%, 18%).

Le Parti concordano inoltre che gli operai che in provincia di Savona lavorano nelle **condizioni di disagio elencate nell'art. 20, gruppo A del C.C.N.L.**, spettano le indennità percentuali indicate nella Tabella Unica Nazionale, non sussistendo motivazioni territoriali per "situazioni extra".

Art. 7

Trasferta

L'indennità di trasferta è pari al **10%** in tutti i casi in cui il lavoratore sia comandato oltre i 2 Km. e fino ai 10 Km. dai confini territoriali del Comune ove è situato il cantiere per il quale è stato assunto, a meno che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questo venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'indennità di trasferta è pari al **16%** alle condizioni di cui al comma precedente nei casi in cui la distanza sia oltre i 10 Km.

Nel caso l'impresa provveda al trasporto dei lavoratori con mezzo aziendale, per i lavoratori comandati alla guida le indennità di trasferta sopra indicate sono elevate rispettivamente a **17%** e **30%**.

In caso di trasferta, il lavoratore avrà diritto ad un pasto caldo, rimborsato a piè di lista.

In tal caso, l'indennità di trasferta è dovuta nella misura precedente ridotta di un terzo in esenzione ai sensi del Decreto Legislativo 314/97.

In caso di pernottamento al lavoratore deve essere garantito il vitto completo e l'alloggio.

Se vi è rimborso anche dell'alloggio l'indennità di trasferta è ridotta di 2/3.

In ogni caso è dovuta sempre anche la sola indennità di trasporto, mentre l'indennità di mensa non è dovuta.

L'indennità di trasferta è calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. compreso l'E.D.R.

Art. 8 **Indennità territoriale di settore**

Premesso che le Parti Nazionali in sede di rinnovo del CCNL hanno concordato che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale dovessero essere conglobati a decorrere dal 1 gennaio 2011 nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione, si riportano di seguito le tabelle aggiornate in vigore.

- Operaio di 4° Livello 1,59
- Operaio Specializzato 1,48
- Operaio Qualificato 1,33
- Operaio Comune 1,15

Art. 9 **Indennità di Mensa**

L'impresa, ove non sia istituito un servizio mensa in cantiere e ove non provveda a fornire un ticket-pasto, potrà fornire tale servizio stipulando convenzioni per garantire ai lavoratori il consumo di un pasto caldo.

Il pasto sarà costituito da un 1° piatto, 2° piatto, frutta, pane e bevanda analcolica.

Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto l'impresa corrisponderà una indennità sostitutiva di mensa pari ad **euro 8,00** giornaliera.

Detta indennità sarà riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza di lavoro sul cantiere.

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore ad otto ore, l'indennità competerà in misura pari ad 1/8 del valore giornaliero e per ogni ora di lavoro normale effettivo, soltanto nei seguenti casi:

- qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore;
- qualora la prestazione lavorativa sia pari o superiore a 4 ore ma non raggiunga l'orario normale di lavoro esclusivamente per cause dipendenti dalla volontà del lavoratore.

Negli altri casi è dovuta in toto.

Le Parti concordano che gli autisti sono considerati personale di cantiere ai sensi dell'indennità di mensa in quanto il particolare servizio rende particolarmente difficoltoso istituire o avvalersi del servizio mensa fisso.

Il costo di ciascun pasto è ripartito in misura di 3/4 a carico del datore di lavoro ed 1/4 a carico del lavoratore.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio istituito o attuato in una delle forme di cui al primo comma salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte o di comprovate condizioni di salute.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti all'atto della firma del presente contratto.

Le Parti si impegnano a intervenire presso le organizzazioni sindacali degli altri settori industriali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, per ottenere la possibilità di accesso da parte delle maestranze edili alle mense aziendali delle industrie presso le quali le imprese edili hanno cantieri in corso.

Art. 10 **Indennità di Trasporto**

E' dovuta all'operaio una indennità di trasporto per recarsi sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta stabilito dall'impresa.

La misura dell'indennità è stabilita in **euro 2,00** per ogni giornata di presenza in cantiere.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri nel raggio di metri 1.000 circa dall'abitazione.

L'indennità è dovuta solo per i giorni di presenza effettiva in cantiere.

Per giornata di presenza in cantiere si intende anche quella in cui il lavoratore si sia presentato e non abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi causa a lui non imputabile. Si precisa altresì che nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri, il tempo di percorrenza dal luogo di imbarco al posto assegnato a ciascun lavoratore per l'esecuzione dell'effettivo lavoro non è computabile ai fini dell'orario di lavoro da retribuire.

Art. 11 **Cassa Edile**

Il contributo in favore della Cassa Edile della Provincia di Savona **a carico dei lavoratori** è stabilito nella misura dello 0.50%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. compreso l'E.D.R.

Il contributo Cassa Edile **a carico dei datori di lavoro** è compreso nel Contributo Unificato di cui all'art 18.

La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essergli trattenuta sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga da parte del datore di lavoro, il quale deve provvedere a versarla, insieme ai contributi a proprio carico, con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti al successivo articolo.

La liquidazione anticipata delle somme accantonate può avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato alla Cassa sotto pena di decadenza entro cinque anni dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Art. 12

Accantonamenti presso la Cassa Edile

Con riferimento all'articolo 18 del C.C.N.L. la percentuale per ferie e gratifica natalizia, è confermata nella misura del 18,50% da calcolarsi nei limiti e con le modalità di cui al citato articolo 18, compreso l'E.D.R.

La percentuale risulta così composta:

- 8,50% - trattamento economico per ferie;
- 10% - trattamento economico per gratifica natalizia.

In forza dell'allegato D del C.C.N.L. 20 maggio 2004 l'importo della percentuale che deve essere accantonata presso la Cassa Edile di Savona è pari, secondo il criterio convenzionale previsto dal richiamato allegato, al 14,20% computato sulla stessa retribuzione lorda presa a base per il calcolo della maggiorazione di cui all'articolo 18 del C.C.N.L., compreso l'E.D.R.

L'importo della percentuale suddetta, spettante all'operaio è accantonato, mediante versamenti mensili da parte di ciascuna impresa, presso la Cassa Edile di Savona.

Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti

Le Parti Nazionali hanno stabilito che i lavoratori apprendisti possono beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni (CIGO). Tale prestazione è erogata dalla Cassa Edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi ed è pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari allo **0,30%** della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista.

Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:

- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile;
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore C.I.G. dell'apprendista;

- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla Cassa Edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione;
- tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla Cassa Edile.

La domanda, per essere accolta, dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione dell'intervento C.I.G. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (m.u.t.) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

.....

Tutti i versamenti, di cui al presente articolo, unitamente a quelli indicati all'articolo 18, debbono essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di paga al quale il versamento stesso si riferisce.

Per esigenze organizzative della Cassa Edile i versamenti dei mesi di agosto e settembre vengono anticipati di quindici giorni.

Nel caso di versamenti eseguiti oltre la scadenza stabilita, sulle somme dovute sarà applicato un contributo aggiuntivo di entità pari all'interesse legale su base annua aumentato di sette punti.

Nel caso in cui la scadenza del versamento coincidesse con un giorno festivo, o di sabato, il versamento sarà effettuato nel primo giorno lavorativo utile.

Le prestazioni e le assistenze deliberate dal Comitato di Gestione della Cassa Edile fanno parte integrante del presente contratto. Si dà mandato alla Cassa Edile di pubblicare tempestivamente tutte le variazioni alle stesse.

Art. 13

Ferie

In attuazione del contratto nazionale si concorda che nel mese di agosto e settembre agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane.

Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà di norma nel periodo delle festività natalizie e di fine anno.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute, in periodi diversi, su richiesta di quest'ultimo da avanzare con un preavviso di

almeno quarantotto ore e concordate tra il datore di lavoro e lavoratore.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui al contratto nazionale.

Ai lavoratori è erogato, entro il 31 luglio di ogni anno, dalla Cassa Edile, l'importo singolarmente accantonato alla Cassa stessa a titolo di ferie e gratifica natalizia, nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario (ottobre - marzo).

Entro il 10 dicembre, la Cassa Edile provvede a liquidare a tutti gli operai iscritti il residuo dell'importo singolarmente accantonato a titolo di gratifica natalizia e ferie, nel periodo 1° aprile - 30 settembre di ogni anno.

Art. 14

Enti Paritetici

Le Parti confermano gli Enti Paritetici costituiti con specifici accordi provinciali, ne confermano l'unicità, l'autonomia, i rispettivi Statuti e Regolamenti e ne ribadiscono il ruolo centrale e l'importanza per il settore dell'edilizia, con particolare riguardo alla formazione e alla sicurezza e igiene del lavoro.

La Parti concordano di aumentare i propri sforzi in materia di formazione continua svolta dall'Ente

Scuola e confermano l'impegno del CPT quale riferimento nel campo della sicurezza sul lavoro.

Il finanziamento degli Enti Paritetici è assicurato con quota parte del Contributo Unificato di cui all'art. 18.

Art. 15

Quota di adesione contrattuale

La quota di adesione contrattuale, a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Savona, istituita già con l'accordo collettivo provinciale integrativo del C.C.N.L. 25 novembre 1966, è confermata nella misura dello **0,74%** per il datore di lavoro e dello **0,74%** per il lavoratore da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del Contratto Nazionale, compreso l'E.D.R..

L'importo relativo alla quota di adesione contrattuale di cui al precedente comma facente carico all'operaio è trattenuto dal datore di lavoro ed è versato unitamente all'importo della quota a proprio carico alla Cassa Edile della Provincia di Savona, con le modalità stabilite al precedente articolo 12.

La Cassa Edile provvede a stornare:

- alla Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona - aderente all'A.N.C.E. - l'importo della quota di adesione contrattuale alla Cassa medesima;

- alle singole Organizzazioni sindacali stipulanti, F.I.L.L.E.A. - F.I.L.C.A. - F.e.N.E.A.L. di Savona l'importo della quota di adesione contrattuale a carico dell'operaio e per conto di questi versata dal datore di lavoro alla Cassa medesima, secondo la ripartizione dalle stesse congiuntamente indicate alla Cassa Edile di Savona.

Oltre alle quote di cui sopra è dovuta, dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera ai sensi del contratto nazionale, la quota nazionale di adesione contrattuale nella misura dello **0,22%** a carico dei datori di lavoro e dello **0,22%** dei prestatori d'opera sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. compreso l'E.D.R..

L'importo della quota nazionale di cui al precedente comma facente carico all'operaio è trattenuto dal datore di lavoro ed è versato - unicamente all'importo della quota a proprio carico - alla Cassa Edile della Provincia di Savona, con le modalità stabilite all'articolo 12 precedente.

Viene confermato, in aggiunta a quello delle quote di adesione contrattuale, previsto dal presente articolo, il sistema delle deleghe tramite Cassa Edile che recepiva l'Accordo Nazionale 16 maggio 1973 e successive modifiche, relativo alle modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe.

La riscossione delle deleghe è affidata alla Cassa Edile ed è regolata dalle Convenzioni stipulate volta

per volta tra le Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e la locale Cassa Edile.

Art. 16

Dispositivi di protezione individuale e vestiario

DPI

Le Parti ribadiscono contrattualmente quanto già imposto in sede di T.U. per la Sicurezza, per cui il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico e contrattuale di fornire a tutti i lavoratori i DPI necessari relativi alla lavorazione specifica cui verranno addetti.

In caso di consumazione o impossibilità di utilizzo del DPI dato al lavoratore, l'azienda sostituirà il DPI a fronte della riconsegna - ove possibile - del DPI non più utilizzabile o atto allo scopo.

Le Parti ribadiscono come previsto dal T.U. per la Sicurezza che i lavoratori, oltre a dover utilizzare correttamente i DPI consegnati, devono mantenere in buono stato e custodire sotto la propria responsabilità i DPI consegnati.

Vestiario

A titolo sperimentale, la Cassa Edile provvederà alla fornitura del vestiario solo ai lavoratori nei confronti dei quali non ha provveduto l'impresa di appartenenza.

Le imprese che provvedono in proprio alla fornitura del vestiario devono darne comunicazione alla Cassa Edile di Savona.

Per quanto riguarda le imprese che non provvedono in proprio alla fornitura del vestiario, entro il mese di giugno e di dicembre di ciascun anno la Cassa Edile della Provincia di Savona garantirà a tutti gli operai iscritti che si trovino nelle condizioni indicate nel successivo comma, la fornitura gratuita degli elementi del vestiario individuati da una specifica Commissione Paritetica costituita da sei membri nominati all'interno del Comitato di Gestione della Cassa Edile, tra cui il Presidente e il Vice Presidente. Detta Commissione deve deliberare entro il 30 marzo di ogni anno.

La fornitura di giugno compete agli operai che nel mese di dicembre di ciascun anno si trovano alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Savona, in regola con il versamento dovuto per la prestazione di cui trattasi e che, alla data del 31 dicembre abbia maturato, anche in più circoscrizioni, nei dodici mesi o nei sei mesi precedenti, rispettivamente almeno 800 ore o 400 ore di lavoro ordinario, anche se lavorate presso più imprese del settore, purché regolarmente denunciate alla Cassa Edile, calcolate secondo i criteri previsti dal regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (APE).

La fornitura di dicembre compete agli operai che nel mese di giugno di ciascun anno si trovano alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Savona, in regola con il versamento dovuto per la prestazione di cui trattasi e che, alla data del 30 giugno abbia maturato, anche in più circoscrizioni, nei dodici mesi o nei sei mesi precedenti, rispettivamente almeno 800 ore o 400 ore di lavoro

ordinario, anche se lavorate presso più imprese del settore, purché regolarmente denunciate alla Cassa Edile, calcolate secondo i criteri previsti dal regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (APE).

Ai soli effetti del diritto di ottenere la prestazione sono assimilate alle ore di lavoro ordinario anche le ore di assenza per malattia, per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INPS e dall'INAIL e, su richiesta del lavoratore, nel caso di ripresa dell'attività lavorativa presso impresa iscritta alla Cassa Edile, 88 ore per ogni mese intero di servizio militare e 88 ore di assenza per congedo matrimoniale.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla distribuzione del vestiario si provvede mediante quota parte del Contributo Unificato di cui all'art. 18.

Art. 17

Malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale

In caso di malattia di durata non superiore a sette giorni la Cassa Edile di Savona corrisponde una prestazione in misura fissa denominata "indennizzo per carenza malattia".

Tale prestazione è pari a **60 euro** nette complessivi per i soli primi tre giorni ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile su domanda del lavoratore, da presentarsi entro sei mesi dall'inizio dell'evento, corredata da copia del certificato medico, per tre soli eventi di malattia all'anno

relativi a giornate non contigue a giorni festivi e festività.

Nel caso in cui la malattia abbia una durata di un solo giorno, la prestazione è ridotta a **30 euro**.

Il diritto all'indennizzo per carenza matura per i lavoratori in possesso degli stessi requisiti riferiti alle ore lavorate, indicati al precedente articolo 16.

Le Parti si impegnano ad intervenire presso l'INAIL per rendere più solleciti possibile i tempi di erogazione dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro.

Art. 18

Contribuzioni in Cassa Edile

Le contribuzioni di seguito indicate sono calcolate sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L., compreso l'E.D.R. per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del C.C.N.L..

Il contributo per **I.A.P.E.** è stabilito nella misura del **6%**.

Il contributo per la Cassa Edile a carico del lavoratore è stabilito nella misura dello **0,50%**.

Il **Contributo Unificato** a carico delle imprese viene sperimentalmente istituito per conferire flessibilità e tempestività di intervento alle Parti sociali in occasione di contingenti esigenze finanziarie di uno

dei fondi che lo compongono utilizzando la disponibilità di altri fondi, senza la necessità di modifiche del Contratto Integrativo e conseguentemente dei programmi paghe delle imprese e dei consulenti del lavoro.

Il Contributo Unificato è comprensivo dei contributi Cassa Edile, Ente Scuola Edile, CPT e Fondo Vestiario, e verrà ripartito dalle Parti in ragione delle esigenze dei singoli istituti rispettivamente nelle misure non eccedenti le percentuali massime indicate in sede nazionale.

Le percentuali di ripartizione sono sempre a disposizione delle imprese, dei lavoratori e delle Parti nazionali.

In sede di prima ripartizione, i rispettivi contributi rimangono confermati nella previgente misura del:

- 2,50% contributo Cassa Edile a carico delle imprese;
- 1,00% contributo Ente Scuola Edile - formazione professionale;
- 0,45% contributo CPT - Sicurezza, igiene e ambiente di lavoro;
- 0,50% Fondo Vestiario.

Pertanto, **il Contributo Unificato a carico delle imprese rimane confermato nella misura del 4,45%.**

Art. 19

Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile

Premesso che il regolamento di attuazione del meccanismo premiale previsto, a norma di legge, dall'art. 108 del CCNL deve al momento essere ancora predisposto dalle parti firmatarie del CCNL e che al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare si ritiene necessario agire anche sul fronte della premialità delle aziende virtuose, si conviene di istituire un **riconoscimento premiale a favore delle imprese che dimostrino il rispetto delle regole e il dovuto impegno nella formazione professionale e nell'attuazione di corrette misure di sicurezza e prevenzione.**

Il dispositivo premiale consiste nella riduzione delle aliquote indicate all'articolo precedente, dovute per i contributi alla Cassa Edile fissati per la generalità delle imprese, operando su due livelli: **un livello di ammissibilità preliminare** nei confronti delle imprese che soddisfano i requisiti generali elencati al successivo punto A, e **un livello per singolo lavoratore** delle imprese ammesse, a valere sui contributi riguardanti i soli lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti elencati al successivo punto B.

Le aliquote premiali sono le seguenti:

- il Contributo per **I.A.P.E.** è stabilito nella misura del **3%**;

- **il Contributo Unificato** è stabilito nella misura del **2,20%**;

- il Contributo per la **Cassa Edile a carico del lavoratore** è stabilito nella misura dello **0,10%**.

A. Per beneficiare di tale riduzione le imprese devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- 1) essere iscritte alla Cassa Edile di Savona da almeno 24 mesi;
- 2) negli ultimi 12 mesi, non aver ricevuto un DURC negativo, fatti salvi comprovati errori di emissione;
- 3) negli ultimi 12 mesi, non aver fatto ricorso all'utilizzo di part-time orizzontale, ad eccezione del personale impiegatizio e dei lavoratori diversamente abili;
- 4) negli ultimi 12 mesi, aver versato e denunciato regolarmente, per ciascun mese, la contribuzione contrattuale dovuta alla Cassa Edile e aver presentato regolarmente la scheda anagrafica dei lavoratori riferita alle denunce mensili dovute alla Cassa Edile;
- 5) aver inviato alla Cassa Edile di Savona le denunce mensili per via telematica entro il 20 del mese successivo, aver effettuato i relativi versamenti tramite il sistema del bollettino-freccia e aver comunicato l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata intestato direttamente all'impresa, garantendone il mantenimento e l'utilizzo

nella corrispondenza con la Cassa Edile stessa;

- 6) aver espressamente dichiarato la disponibilità all'accesso nei propri cantieri da parte dei tecnici del CPT di Savona per la consulenza gratuita prestata da questi ultimi in materia di sicurezza e prevenzione;
- 7) aver espressamente dichiarato la disponibilità all'accesso nei propri cantieri da parte dei promotori della Cassa Edile di Savona;
- 8) aver espressamente dichiarato l'impegno a procedere all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in tutti i casi di licenziamento per riduzione di personale;
- 9) aver provveduto in proprio alla corretta fornitura del vestiario e dei DPI;
- 10) aver iscritto presso la Scuola Edile di Savona i lavoratori assunti dopo il 1 ottobre 2011 che per la prima volta fanno ingresso nel settore edile ai corsi di formazione di 16 ore previsti dagli articoli 87 e 91 del CCNL 18 giugno 2008;
- 11) aver ottemperato agli obblighi di legge relativi alle visite mediche periodiche;
- 12) una volta sottoscritto il Protocollo di Legalità attualmente in corso di definizione presso la Prefettura di Savona, Ufficio

Territoriale del Governo, copia del quale sarà scaricabile dal sito della Cassa Edile di Savona, aver aderito allo stesso.

B. La riduzione delle aliquote opera sui contributi dovuti per i singoli lavoratori dipendenti delle imprese che soddisfano i requisiti di cui al punto A, i quali:

1. siano iscritti alla Cassa Edile di Savona da almeno 24 mesi;
2. abbiano svolto un numero di ore mensili non inferiore a quello stabilito contrattualmente. Si considerano comunque utili al fine del raggiungimento del requisito, le ore di assenza per:
 - a. malattia, infortunio, malattia professionale;
 - b. sospensione o riduzione dell'attività con intervento della Cassa Integrazione Guadagni;
 - c. ferie, permessi retribuiti, permessi non retribuiti, nei limiti contrattuali;
 - d. aspettativa come da norme contrattuali;
 - e. previste dal D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, recante "*Norme a tutela della maternità e paternità*";

- f. assistenza a parente disabile ex legge 104;
- g. donazione di sangue;
- h. congedo matrimoniale;
- i. richiamo alle armi, servizio civile, vigili del fuoco o protezione civile;
- j. assemblee e permessi sindacali retribuiti.
- k. sciopero;
- l. altre cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'impresa o del lavoratore.

L'impresa in possesso dei requisiti indicati al punto A) che pertanto intende versare il contributo unificato mensile in forma ridotta per i propri lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti indicati al punto B), deve inviare **in sede di prima istanza** alla Cassa Edile di Savona, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, l'apposito modello predisposto dalla Cassa Edile, debitamente compilato e sottoscritto in forma autenticata, nel quale certifica il possesso dei requisiti e si impegna a confermarne la sussistenza ad ogni successivo versamento mensile, ovvero, in caso di perdita dei requisiti, a procedere al versamento in forma intera.

L'impresa che fornisca mendaci dichiarazioni, è soggetta alle **sanzioni penali di legge e a rilascio di DURC negativo** fino alla regolarizzazione dei contributi non versati.

Gli eventuali DURC positivi rilasciati sulla base di mendaci dichiarazioni sono considerati a tutti gli effetti negativi.

Qualora in futuro le Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL dovessero dare attuazione, con apposito accordo a livello nazionale, a quanto previsto dall'art. 108 del CCNL - Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile, il presente articolo si intenderà decaduto e troverà applicazione la disposizione nazionale.

Art. 20

Igiene e ambiente di lavoro

Ferme restando le norme di legge, si conviene che nei cantieri nei quali l'impresa occupi oltre n° 8 dipendenti e quando abbiano una prevedibile durata superiore a 4 mesi e abbiano una precisa localizzazione, l'impresa deve mettere a disposizione i seguenti locali:

- un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
- un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi invernali.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, tali misure potranno essere attuate anche con baracche

coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisori e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale o monoblocco prefabbricato purché diviso.

I cantieri nei quali ricorrono le condizioni di cui sopra, debbono essere dotati di servizi igienico-sanitari, con acqua corrente e di attrezzature atte a consentire ai lavoratori di riscaldare le vivande.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Infine le Parti, allo scopo di contribuire in modo concreto a migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si impegnano ad individuare, per il tramite del Comitato Paritetico territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, idonei strumenti tecnici e finanziari al fine di non gravare eccessivamente sugli investimenti delle imprese.

Art. 21

Disciplina degli autisti

Fermo restando quanto già previsto dall'art. 31 del vigente C.C.N.L., si stabilisce quanto segue:

- 1) L'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano effettuate correttamente;

2) L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e di tutto il materiale e delle merci che riceve in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.

E' a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:

- la gravità delle responsabilità del lavoratore;
- l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.

Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.

- 3) L'autista è responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza;
- 4) Quando le due parti - azienda e lavoratore - siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l'onere relativo - compreso quello dell'assistenza legale - è a carico dell'azienda;
- 5) A declino di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda, la quale ha

l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate;

6) Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera le strumentazioni fornite dall'azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci;

7) L'autista al quale, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, sia dall'Autorità ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio;

Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti il datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue spese l'autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di 6 mesi.

Nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda dovrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito.

8) Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto secondo la retribuzione percepita nel livello cui il

dipendente apparteneva prima del ritiro della patente;

- 9) Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.

Art. 22

Trattenute e multe

Con riferimento alle trattenute e multe che non rappresentino risarcimento di danni, previste nel Contratto Nazionale, viene stabilito che gli importi delle medesime siano versati a favore della Cassa Edile.

Art 23

Vacanza contrattuale

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo Integrativo non dà luogo ad alcuna indennità di vacanza contrattuale.

Art. 24

Condizioni di miglior favore

Con riferimento al Contratto Nazionale, le Parti si danno atto che con il presente contratto integrativo non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole imprese, alla data di stipulazione

dell'accordo stesso, le eventuali condizioni di miglior favore.

Art. 25

Casse Edili Alternative

Le Parti concordano che non è attuabile un sistema alternativo di Casse Edili per la Provincia di Savona e pertanto si impegnano a non assumere o partecipare ad iniziative volte alla loro costituzione.

Art. 26

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Con riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali relative alla nomina, per ciascuna impresa, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ed alla facoltà, nelle imprese che occupino sino a quindici dipendenti, di individuare tale rappresentante per più aziende in ambito territoriale, le Parti confermano l'istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.), incaricato di esercitare le attribuzioni indicate nell'art 87 del CCNL e nell' all.12 dell'Accordo Nazionale 19 aprile 2010.

Il R.L.S.T. è a disposizione dei lavoratori dipendenti da imprese edili ove non sia stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che occupino sino a quindici dipendenti ed operanti in provincia di Savona.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio di tale funzione si provvede mediante un apposito autonomo fondo alimentato da un contributo pari

allo 0,45%, da versare alla Cassa Edile, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 compreso l'E.D.R., ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il R.L.S.

Art. 27 **Validità e durata**

Il presente accordo collettivo, integrativo del Contratto Nazionale, valido per tutto il territorio della Provincia di Savona, entra in vigore il 1 ottobre 2011, fatte salve le diverse decorrenze espressamente specificate nel presente accordo.

Esso avrà la durata e scadenza prevista dal C.C.N.L. di riferimento.

Per la disdetta e il tacito rinnovo valgono le norme del C.C.N.L. di riferimento.

REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

EVR - Elemento Variabile della Retribuzione

Premesso che le Parti Nazionali in sede di rinnovo del CCNL hanno concordato che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale dovessero essere conglobati a decorrere dal 1 gennaio 2011 nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione, si riportano di seguito le tabelle aggiornate in vigore.

Quadri e 1 [^] Categoria Super	euro 374,73
1 [^] Categoria	“ 342,67
2 [^] Categoria	“ 286,48
Impiegato 4 [^] livello	“ 261,36
3 [^] Categoria	“ 240,08
4 [^] Categoria	“ 215,22
4 [^] Categoria primo impiego	“ 185,00

Per quanto riguarda la disciplina dell'EVR, si rimanda a quanto riportato nella regolamentazione per gli operai, all'art. 3

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA - IMPIEGATI

L'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati edili è fissata nella misura di **euro 101,25** mensili.

Ai fini dei soli casi per i quali gli impiegati usufruiscono del servizio mensa/pasto caldo/ticket e al solo fine del calcolo per la non imponibilità fiscale, l'indennità di mensa è determinata giornalmente in euro 3,91.

Non è preclusa agli impiegati la possibilità di usufruire del servizio mensa o pasto caldo in cantiere alle stesse condizioni stabilite per gli operai. In tal caso l'indennità di mensa non è dovuta proporzionalmente.

Le Parti riconoscono che per gli impiegati tecnici che per loro natura si spostano sui cantieri l'indennità di mensa deve considerarsi non soggetta come per gli operai di cantiere.

INDENNITA' DI TRASPORTO - IMPIEGATI

E' riconosciuta agli impiegati edili l'indennità di trasporto nella misura di **euro 40,21** mensili.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le Parti si danno atto che con il presente Contratto non hanno inteso modificare per gli impiegati in forza presso le singole imprese alla data di stipula dell'Accordo integrativo le eventuali condizioni di maggior favore.

VALIDITA' E DURATA

Ove non diversamente specificato, le disposizioni del presente Contratto entrano in vigore il 1 ottobre 2011.

La validità e durata del presente Contratto è quella stabilita in sede nazionale.

Per la disdetta e il tacito rinnovo valgono le norme del C.C.N.L. di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Sezione Imprenditori Edili
f.to **geom. Elio Guglielmelli**

p. l'Unione Industriali
f.to **Dott. Dario Amoretti**

p. la FeNEAL-UIL
f.to **Francesco Balato**

p. la FILCA-CISL
f.to **Luca Vosilla**

p. la FILLEA-CGIL
f.to **Andrea Luvarà**

INDICE

REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

Premessa	pag. 3
Art. 1 Qualifiche	pag. 6
Art. 2 Orario di lavoro	pag. 7
Art. 3 EVR – Elemento Variabile della Retribuzione	pag. 8
Art. 4 Indennità di reperibilità settimanale	pag. 10
Art. 5 Indennità per lavori marittimi	pag. 10
Art. 6 Indennità di disagio	pag. 12
Art. 7 Trasferta	pag. 13
Art. 8 Indennità territoriale di settore	pag. 14
Art. 9 Indennità di mensa	pag. 14
Art. 10 Indennità di trasporto	pag. 16
Art. 11 Cassa Edile	pag. 17
Art. 12 Accantonamenti presso la Cassa Edile	pag. 18
Art. 13 Ferie	pag. 21
Art. 14 Enti Paritetici	pag. 22
Art. 15 Quota di adesione contrattuale	pag. 23
Art. 16 Dispositivi di protezione individuale e vestiario	pag. 25
Art. 17 Malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale	pag. 27
Art. 18 Contribuzioni in Cassa Edile	pag. 28
Art. 19 Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile	pag. 30
Art. 20 Igiene e ambiente di lavoro	pag. 35
Art. 21 Disciplina degli autisti	pag. 36
Art. 22 Trattenute e multe	pag. 39
Art. 23 Vacanza contrattuale	pag. 39
Art. 24 Condizioni di miglior favore	pag. 39
Art. 25 Casse Edili Alternative	pag. 40
Art. 26 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	pag. 40
Art. 27 Validità e durata	pag. 41

INDICE

REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

EVR – Elemento Variabile della Retribuzione	pag.	42
Indennità sostitutiva di mensa - Impiegati	pag.	42
Indennità di trasporto - Impiegati	pag.	43
Condizioni di miglior favore	pag.	43
Validità e durata	pag.	44
